

S.S. LAZIO S.P.A.

CODICE DI AUTODISCIPLINA

INDICE

Informazioni di carattere generale

- 1) Ruolo del Consiglio di Gestione
- 2) Presidente del Consiglio di Gestione
- 3) Ruolo del Consiglio di Sorveglianza
- 4) Presidente del Consiglio di Sorveglianza
- 5) Composizione del Consiglio di Sorveglianza
- 6) Trattamento delle informazioni riservate
- 7) Operazioni con parti correlate
- 8) Rapporti con investitori istituzionali e con gli altri soci
- 9) Assemblee
- 10) Controllo interno
- 11) Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate
- 12) Aggiornamento del sistema di Corporate Governance

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

In ottemperanza alle prescrizioni emanate dal Comitato per la *Corporate Governance* nel 2006, recepite da Borsa Italiana S.p.A. e da Consob, la S.S.Lazio s.p.a. ha aggiornato il Codice di Autodisciplina in uso alla Società, ricordando che è stato adottato il sistema di amministrazione dualistico con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci in data 30 novembre 2004.

In particolare si è tenuto conto dei seguenti principi::

- il Comitato ha ritenuto che per le società che abbiano adottato il Sistema Dualistico le raccomandazioni riferite agli amministratori nel sistema tradizionale siano applicabili, in quanto compatibili, al Consiglio di Gestione e che, parimenti, le raccomandazioni riferite ai sindaci siano applicabili ai membri del Consiglio di Sorveglianza.

- il medesimo Comitato ha inoltre ritenuto preferibile, anche tenendo conto delle principali esperienze straniere, che il Consiglio di Gestione non assuma dimensioni pletoriche, ma sia piuttosto un organo composto da un limitato numero di amministratori esecutivi, o comunque attivamente coinvolti nell'attività di gestione e che al Consiglio di Sorveglianza siano attribuite funzioni di alta amministrazione, con competenza a deliberare in merito alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari dell'emittente;

- può risultare opportuno applicare le raccomandazioni del Codice in tema di composizione dell'organo di amministrazione e di comitati non al Consiglio di Gestione ma – in quanto compatibili – al Consiglio di Sorveglianza, prevedendo che questo svolga, nel suo complesso, le funzioni assegnate ai comitati previsti dal Codice, a condizione che le dimensioni dell'organo consentano lo svolgimento efficiente di tali funzioni e che siano fornite adeguate informazioni al riguardo.

Alla luce di tali direttive, si approva il nuovo testo del Codice di Autodisciplina.

Art. 1 – Ruolo del Consiglio di Gestione

1.1) La società è amministrata da un Consiglio di Gestione, che si riunisce con regolare cadenza e che si organizza ed opera in modo da garantire un effettivo ed efficace svolgimento delle proprie funzioni.

1.2) Il Consiglio di Gestione:

- attua i piani strategici, industriali e finanziari della società;

- attribuisce e revoca le deleghe ai suoi componenti, definendone i limiti, le modalità di esercizio e la periodicità con la quale essi devono riferire al Consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite.

1.3) I componenti del Consiglio di Gestione agiscono e deliberano con cognizione di causa ed in autonomia, perseguendo l'obiettivo della creazione di valore per gli azionisti. Essi accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di

cariche di amministratore e sindaco da essi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

1.4) I componenti del Consiglio di Gestione sono tenuti a conoscere i compiti e le responsabilità inerenti alla loro carica. Se delegati, si adoperano affinché il Consiglio venga informato sulle principali novità legislative e regolamentari che riguardano la società e gli organi sociali.

Art. 2 – Presidente del Consiglio di Gestione

2.1) Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio e si adopera affinché ai componenti vengano fornite, con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione, fatti salvi i casi di necessità ed urgenza, la documentazione e le informazioni necessarie per consentire al Consiglio stesso di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al suo esame ed approvazione.

2.2) Il Presidente coordina le attività del Consiglio di Gestione e guida lo svolgimento delle relative riunioni.

2.3) Qualora ai fini di una efficace ed efficiente gestione della società, abbia conferito deleghe al Presidente, il Consiglio, nella relazione sulla gestione, fornisce adeguata informativa sulle competenze attribuite in conseguenza a tale scelta organizzativa.

2.4) Il Presidente e gli altri componenti delegati rendono periodicamente conto al Consiglio delle attività svolte nell'esercizio delle deleghe loro attribuite; forniscono adeguata informativa sulle operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate, il cui esame e la cui approvazione non siano riservate al Consiglio di Gestione.

Art. 3 – Ruolo del Consiglio di Sorveglianza

3.1) Il Consiglio di Sorveglianza esercita le funzioni previste dalla legge e dallo statuto; si riunisce con regolare cadenza e si organizza ed opera in modo da garantire un effettivo ed efficace svolgimento delle proprie funzioni.

3.2) Il Consiglio di Sorveglianza:

- esamina ed approva i piani strategici, industriali e finanziari della società;
- determina la remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione e di quelli che rivestono particolari cariche;
- a tal fine costituisce al proprio interno un comitato per la remunerazione e per gli eventuali piani di *stock option* di assegnazioni di azioni, composto dal Presidente e dai due componenti indipendenti;
- determina, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai suoi componenti;
- vigila sul generale andamento della gestione, con particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interessi, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni

ricevute dal Consiglio di Gestione, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;

- esamina ed approva le operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate,

- verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo generale della società predisposto dal Consiglio di Gestione;

3.3) I componenti del Consiglio di Sorveglianza agiscono e deliberano collegialmente con cognizione di causa ed in autonomia, perseguendo l'obiettivo di tutela della società e degli azionisti. Essi accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di altre cariche da essi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

3.4) I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono tenuti a conoscere i compiti e le responsabilità inerenti alla loro carica. Si adoperano affinché gli organi sociali vengano informati sulle principali novità legislative e regolamentari che riguardano la società. Essi agiscono con autonomia ed indipendenza anche nei confronti degli azionisti che li hanno eletti.

3.5) Le proposte all'assemblea dei soci per la nomina alla carica di componente il Consiglio di Sorveglianza, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, sono depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data prevista per l'assemblea in ottemperanza alle prescrizioni contenute all'art. 24 dello Statuto Sociale.

3.6) I componenti il Consiglio di Sorveglianza sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti ed a rispettare la procedura adottata per la comunicazione all'esterno della società di tali documenti ed informazioni.

Art. 4 – Presidente del Consiglio di Sorveglianza

4.1) Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio e si adopera affinché ai componenti vengano fornite, con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione, fatti salvi i casi di necessità ed urgenza, la documentazione e le informazioni necessarie per consentire al Consiglio stesso di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al suo esame ed approvazione.

4.2) Il Presidente coordina le attività del Consiglio di Sorveglianza e guida lo svolgimento delle relative riunioni.

4.3) Il Presidente e gli altri componenti delegati rendono periodicamente conto al Consiglio delle attività svolte nell'esercizio delle deleghe loro attribuite.

Art. 5 – Composizione del Consiglio di Sorveglianza

- 5.1) I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono, per autorevolezza, garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'andamento della vita sociale.
- 5.2) Essi apportano le loro specifiche competenze nelle discussioni consiliari e nelle riunioni del Consiglio di Gestione, alle quali partecipano collegialmente o per delega, contribuendo all'assunzione di decisioni conformi all'interesse della società.
- 5.3) Per la nomina e per le caratteristiche ed i requisiti dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si fa espresso rinvio a quanto prescritto dalle norme statutarie e dalla normativa dettata in materia.

Art. 6 – Trattamento delle informazioni riservate

- 6.1) I componenti del Consiglio di Gestione assicurano la corretta utilizzazione delle informazioni riservate; a tal fine essi propongono al Consiglio l'adozione di procedure per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti la società, con particolare riferimento alle informazioni "price sensitive" ed a quelle relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute da persone che, a causa dell'incarico ricoperto, hanno accesso ad informazioni rilevanti.
- 6.2) Tutti i componenti degli organi societari sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti ed a rispettare le procedure adottate per la loro comunicazione all'esterno.

Art. 7 – Operazioni con parti correlate

- 7.1) Le operazioni con parti correlate rispettano criteri di correttezza sostanziale e procedurale.
- 7.2) Nelle dette operazioni i componenti del Consiglio di Gestione che hanno un interesse, anche potenziale o indiretto, nell'operazione, informano tempestivamente ed in modo esauriente il Consiglio ed il Consiglio di Sorveglianza sull'esistenza dell'interesse e sulle sue circostanze e si allontanano dalla riunione consiliare al momento della deliberazione.
- 7.3) Ove la natura, il valore o le altre caratteristiche dell'operazione lo richiedano, il Consiglio di Gestione, al fine di evitare che siano pattuite condizioni diverse da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate, cura che l'operazione venga conclusa con l'assistenza di esperti indipendenti ai fini della valutazione dei beni e della consulenza finanziaria, legale o tecnica.

Art. 8 – Rapporti con gli investitori istituzionali e con gli altri soci

- 8.1) I componenti degli organi societari, nel rispetto della procedura sulla comunicazione di documenti ed informazioni riguardanti la società, si adoperano

attivamente per instaurare un dialogo con gli azionisti e con gli investitori istituzionali, fondato sul rispetto dei reciproci ruoli.

8.2) Il Consiglio di Gestione provvede all'identificazione di un responsabile incaricato di questa funzione; in mancanza o in caso di assenza ed impedimento del responsabile designato, le funzioni sono acquisite dallo stesso Consiglio di Gestione, in persona del suo Presidente o di altro componente delegato.

Art. 9 – Assemblee

9.1) Gli organi sociali incoraggiano e facilitano la partecipazione più ampia possibile degli azionisti alle assemblee.

9.2) Le assemblee sono occasione per la comunicazione agli azionisti di informazioni sulla società, nel rispetto della disciplina sulle informazioni “price sensitive”.

9.3) Lo Statuto contiene le regole che determinano le modalità e i termini di convocazione, la costituzione e le deliberazioni, l'intervento dei soci e lo svolgimento delle sedute. Il Presidente dell'Assemblea si adopera affinché venga garantito il diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione.

9.4) Gli organi sociali, in caso di variazioni significative del valore complessivo della capitalizzazione, della composizione della compagine sociale e del numero degli azionisti della società, valutano l'opportunità di proporre all'assemblea modifiche dello statuto relativamente alle percentuali stabilite per dare corso alle azioni e per l'esercizio delle prerogative poste a tutela delle minoranze.

Art. 10 – Controllo interno

10.1) Il sistema di controllo interno è l'insieme dei processi diretti a monitorare l'efficienza delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti, la salvaguardia del patrimonio aziendale.

10.2) Il Consiglio di Sorveglianza indica al Consiglio di Gestione le linee di indirizzo del controllo interno e ne verifica periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia del funzionamento, assicurandosi che i principali rischi aziendali siano identificati e gestiti in modo adeguato.

10.3) Il Consiglio di Sorveglianza valuta il piano di lavoro preparato dai preposti alla funzione di controllo interno e riceve le loro relazioni periodiche; valuta, unitamente ai responsabili amministrativi della società ed alla società di revisione, l'adeguatezza dei principi contabili utilizzati e, nel caso di gruppi, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato; valuta le proposte formulate dalla società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione ed i risultati esposti nella relazione e nella lettera di suggerimenti; segnala al Consiglio di Gestione eventuali rilievi riscontrati sull'adeguatezza del sistema di controllo interno.

Il Consiglio di Sorveglianza riferisce per iscritto annualmente all'assemblea sull'attività

di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili.

Art. 11– Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate

Ai sensi dell'art. 115-bis del TUF il Consiglio di Gestione istituisce, ricorrendone i presupposti, un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione di funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni indicate all'art. 114, comma 1 del TUF.

2. Il registro è tenuto con modalità che ne assicurano un'agevole consultazione ed estrazione di dati.

Esso contiene almeno le seguenti informazioni:

a) l'identità di ogni persona che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto del soggetto obbligato alla tenuta del registro, ha accesso su base regolare o occasionale a informazioni privilegiate; qualora la persona sia una persona giuridica, un ente o una associazione di professionisti dovrà essere indicata anche l'identità di almeno un soggetto di riferimento che sia in grado di individuare le persone che hanno avuto accesso a informazioni privilegiate;

b) la ragione per cui la persona è iscritta nel registro;

c) la data in cui la persona è stata iscritta nel registro;

d) la data di ogni aggiornamento delle informazioni riferite alla persona.

3. I soggetti obbligati alla tenuta del registro mantengono evidenza dei criteri adottati e delle modalità di gestione e di ricerca dei dati in esso contenuti.

4. Il registro viene aggiornato senza indugio quando:

a) cambia la ragione per cui la persona è iscritta nel registro;

b) una persona deve essere iscritta nel registro;

c) occorre annotare che una persona iscritta nel registro non ha più accesso a informazioni privilegiate e a partire da quando.

5. I dati relativi alle persone iscritte nel registro sono mantenuti per almeno cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

6. La società informa tempestivamente le persone iscritte nel registro:

a) della loro iscrizione nel registro e degli aggiornamenti che li riguardano;

b) degli obblighi che derivano dall'aver accesso a informazioni privilegiate e delle sanzioni stabilite per gli illeciti previsti nel Titolo I-bis della Parte V del Testo unico o nel caso di diffusione non autorizzata delle informazioni privilegiate.

Art. 12 – Aggiornamento del sistema di Corporate Governance

Gli organi societari si propongono di aggiornare, qualora necessario, il sistema di

Corporate Governance al fine di assicurare e garantire la costante trasparenza ed il corretto equilibrio tra gestione e controllo delle attività sociali. Ogni eventuale futura variazione sarà prontamente comunicata al mercato nelle forme richieste dalla normativa.